

Legge di stabilità 2015: art. 1, commi 118-123, l. n. 190/2014 sgravio previdenziale

1) è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati;

2) riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;

3) spetta anche ai datori di lavoro agricoli (per i quali è prevista una specifica disciplina al comma 119);

4) non si applica ai contratti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico;

5) riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua;

6) non riguarda i premi e i contributi dovuti all'Inail;

7) non spetta in relazione a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

8) non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;

9) non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;

10) non spetta nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato un lavoratore che abbia avuto con l'azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell'entrata in vigore della legge di Stabilità (il divieto si estende anche alle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.).